

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dal Dott. Cesare Mastrocola **Presidente**; dall'Avv. Paolo Clarizia, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Marco Santaroni, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e Nicola Terra si è riunito il 8 settembre 2016 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(288) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO PASTORE (all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Campania) - (nota n. 15710/288 pf15-16 SP/blp del 30.6.2016).

Il deferimento

Con provvedimento del 30 giugno 2016, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare Il Signor Vincenzo Pastore - nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente del Comitato Regionale Campania - per la violazione dell'art. 1 bis comma 1, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell'Ordinamento Federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, nella propria qualità di vertice apicale del sopra detto Comitato Regionale e, dunque, di soggetto avente, almeno nella forma del controllo e della vigilanza, la diretta responsabilità della corretta gestione contabile – amministrativa del Comitato da esso in quel momento presieduto per aver:

- a) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dar luogo alla puntuale rimessa alla FIGC delle somme dovute dal Comitato per “*sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale*” (ora Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare) favorendo, in tal modo, una ingiustificata esposizione del Comitato, per quegli importi, verso la Federazione;
- b) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a consentire di procedere alla restituzione in favore di n. 5 Società affiliate (US Arzanese Srl; A.S.D.US Scafatese Calcio; A.S.G. Nocerina Srl; SS Cavese 1919 Srl e SSD Puteolana 1902 Internapoli) degli importi per crediti esigibili da ciascuna delle stesse vantati nei confronti del Comitato, con conseguente compromissione dei diritti patrimoniali, derivanti da quelle somme, propri di queste ultime;
- c) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata ad assicurare il corretto e tempestivo adempimento da parte del Comitato ai pagamenti in favore dei propri

fornitori e collaboratori, dando, per l'effetto, causa all'insorgenza di una rilevante esposizione debitoria del primo nei confronti dei secondi;

d) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare effettiva e concreta attuazione al protocollo d'intesa sottoscritto in data 26.1.2015 tra il Comitato e la Regione Campania e finalizzato al finanziamento e alla realizzazione di opere di adeguamento e ristrutturazione di n. 6 impianti sportivi campani (nella specie: Avellino – impianto sportivo al Borgo Ferrovia; Benevento – impianto sportivo in località Avellola; Caserta – impianto sportivo “Salvatore Commaia”; Napoli – Secondigliano – impianto sportivo “Ottimo Barassi”; Salerno – impianto sportivo “XXIV maggio 1999”; San Gregorio Magno (SA) – centro sportivo in località Valle; per un costo stimato in 7 milioni di euro.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, il deferito presentava una memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione sono comparsi i rappresentanti della Procura Federale, i quali hanno richiesto l'applicazione nei confronti del Signor Vincenzo Pastore delle sanzioni dell'inibizione per anni uno, ed in particolare così suddivisa: in relazione alla violazione di cui al capo a) di mesi 11, con aumento di mesi 1 in continuazione per le violazioni relative ai capi b) c) e d) indicati nel deferimento, nonché quale ulteriore sanzione, la somma di euro 5.000,00 a titolo di ammenda. È altresì comparso personalmente il Signor Vincenzo Pastore insieme al suo difensore, che nel riportarsi alla propria memoria difensiva ha insistito nella richiesta di proscioglimento del proprio assistito da ogni addebito.

I motivi della decisione

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Il deferimento trae spunto dall'attività d'indagine espletata nel corso del procedimento disciplinare n. 288 pf 15-16 avente ad oggetto “*Criticità riscontrate al 15/10/2015 dal Commissario Straordinario del C.R. Campania in ordine alla gestione organizzativa ed amministrativa del Comitato stesso*”.

Le indagini svolte dalla Procura Federale si basano principalmente sulla relazione del Commissario Straordinario del Comitato Regionale Campania, Dott. Paolo Di Fiore, del 15 ottobre 2015, che ha evidenziato ed elencato tutta una serie di criticità nella gestione del Comitato stesso, presieduto all'epoca dei fatti dal Sig. Vincenzo Pastore, in particolare per aver:

a) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dar luogo alla puntuale rimessa alla FIGC delle somme dovute dal Comitato per “*sanzioni comminate dalla Commissione Disciplinare Nazionale*” (ora Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare) favorendo, in tal modo, una ingiustificata esposizione del Comitato, per quegli importi, verso la Federazione;

b) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a consentire di procedere alla restituzione in favore di n. 5 Società affiliate (US Arzanese Srl; A.S.D. US Scafatese Calcio; A.S.G. Nocerina Srl; SS Cavese 1919 Srl e SSD. Puteolana 1902

Internapoli) degli importi per crediti esigibili da ciascuna delle stesse vantati nei confronti del Comitato, con conseguente compromissione dei diritti patrimoniali, derivanti da quelle somme, propri di queste ultime;

c) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata ad assicurare il corretto e tempestivo adempimento da parte del Comitato ai pagamenti in favore dei propri fornitori e collaboratori, dando, per l'effetto, causa all'insorgenza di una rilevante esposizione debitoria del primo nei confronti dei secondi;

d) omesso di assumere ogni e più opportuna iniziativa volta e finalizzata a dare effettiva e concreta attuazione al protocollo d'intesa sottoscritto in data 26.1.2015 tra il Comitato e la Regione Campania e finalizzato al finanziamento e alla realizzazione di opere di adeguamento e ristrutturazione di n. 6 impianti sportivi campani (nella specie: Avellino – impianto sportivo al Borgo Ferrovia; Benevento – impianto sportivo in località Avellola; Caserta – impianto sportivo “Salvatore Commaia”; Napoli – Secondigliano – impianto sportivo “Ottimo Barassi”; Salerno – impianto sportivo “XXIV maggio 1999”; San Gregorio Magno (SA) – centro sportivo in località Valle; per un costo stimato in 7 milioni di euro.

Il deferito in sede di audizione ha tentato di difendere il proprio operato me è sempre stato piuttosto vago in merito ad alcune specifiche domande, riferendo addirittura di non essere mai stato a conoscenza dei fatti oggetto della materia contabile, in quanto estranea alle proprie competenze, rendendo tali dichiarazioni alquanto inverosimili.

Le dichiarazioni rese dal Dott. Giuseppe Aversano, Responsabile Amministrativo del Comitato Regionale hanno confermato le irregolarità nella gestione del Comitato da parte del Sig. Pastore.

Tra le prove prodotte dalla Procura Federale, tra cui assume anche un certo rilievo ed interesse la documentazione contabile, è emerso il comportamento antiregolamentare tenuto dal Sig. Vincenzo Pastore. Questi ha pertanto posto in essere una serie di condotte omissive che appaiono rivelatrici di una gestione contabile – amministrativa, che si è contraddistinta da criteri di inadeguatezza organizzativa e disordine materiale. A tali comportamenti consegue anche un negligente svolgimento del proprio incarico da parte del Sig. Vincenzo Pastore. Tali condotte hanno gravemente compromesso la regolare attività del Comitato Regionale Campania ed hanno in effetti leso ed arrecato grave pregiudizio al buon nome ed all'immagine del movimento calcistico campano.

La memoria difensiva presentata dal deferito non contiene elementi in grado di giustificare e/o validamente supportare una differente valutazione dei fatti e delle condotte a lui contestate. Non è altresì meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dal Signor Pastore di non poter essere sottoposto al presente procedimento per decadenza della sua carica, oltre che di non essere più tesserato presso la Figc. Il Signor Vincenzo Pastore all'epoca delle irregolarità contestate, era regolarmente tesserato e rientrava pertanto nell'ambito della giurisdizione del presente Ordinamento Federale, così come continua ad esserne sottoposto in epoca successiva alla propria decadenza da ogni carica e/o titolo; quanto detto risulta conforme al consolidato ed univoco orientamento già assunto per casi analoghi da questo organo giudicante.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta pertanto provato ogni oltre ragionevole dubbio, il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Vincenzo Pastore, con altrettanto evidente violazione dell'articolo 1 bis comma 1 del CGS.

L'entità della sanzione comminata, tiene anche conto del comportamento scarsamente collaborativo assunto dal deferito nel corso dell'intero procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sez. Disciplinare, in accoglimento del deferimento proposto, irroga nei confronti del Signor Vincenzo Pastore la sanzione dell'inibizione per mesi 18 (diciotto) e dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).

(14) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO FANFANI, MARCO STORTI, FABIO CAZZOLA, LUIGI DIANI, FABIO MENICHETTI (all'epoca dei fatti componenti del Collegio Arbitrale della Lega Pro) - (nota n. 255/98 pf13-14 AM/SP/sds del 6.7.2016).

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, letti gli atti, ascoltati, nella riunione del 7 luglio il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e della ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per il Prof. Avv. Paolo Fanfani e l'Avv. Marco Storti, in quanto presidenti dei due collegi arbitrali, della inibizione di mesi 3 (tre) e della ammenda di € 1.000,00 (mille/00) per l'Avv. Fabio Cazzola e l'Avv. Fabio Menichetti, in quanto componenti del Collegio Arbitrale e della inibizione di mese 1 (uno) per l'Avv. Luigi Diani in quanto componente del Collegio Arbitrale che ha manifestato opinione dissenziente, e i deferiti, il prof. Avv. Paolo Fanfani, l'Avv. Fabio Menichetti e l'Avv. Luigi Diani i quali si sono riportati alle memorie difensive ritualmente depositate.

Osserva:

1 - Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questo Tribunale,

- Il Prof. Avv. Paolo Fanfani, *"presidente del Collegio arbitrale della Lega Pro all'epoca dei fatti, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 5, del CGS (attualmente art. 1 bis, comma 1), perché in concorso con i sig. Cazzola, Diani e Menichetti, adottava quale componente il Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Calcio Pro, i lodi arbitrali a mezzo dei quali si liquidavano, a favore degli indagati Corapi, Bruno e Ciano, le somme indicate negli stessi, così aiutandoli a procurarsi il profitto dei reati di truffa e ammissione fraudolenta al passivo, per i quali è in atto altro procedimento penale"*;

- L'Avv. Fabio Cazzola, *"membro del Collegio arbitrale della Lega Pro all'epoca dei fatti per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 5, del CGS (attualmente art. 1 bis, comma 1), perché a) in concorso con i Sig.ri Fanfani e Diani, adottava, quale componente il Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Calcio Pro, il lodo arbitrale a mezzo del quale si liquidavano a favore degli indagati Corapi e Ciano, le somme indicate negli stessi, così aiutandoli a procurarsi il profitto dei reati di truffa e ammissione"*

fraudolenta al passivo, per i quali è in atto altro procedimento penale; [...] b) in concorso con i Sig.ri Storti e Diani, adottava, quale componente il Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Calcio Pro, il lodo arbitrale a mezzo del quale si liquidava a favore dell'indagato De Franco, la somma indicata nello stesso, così aiutandolo a procurarsi il profitto dei reati di truffa e ammissione fraudolenta al passivo, per i quali è in atto altro procedimento penale”;

- L'Avv. Luigi Diani, “membro del Collegio arbitrale della Lega Pro all'epoca dei fatti per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 5, del CGS (attualmente art. 1 bis, comma 1), perché a) in concorso con i Sig.ri Fanfani Cazzola e Menichetti, adottava, quale componente il Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Calcio Pro, il lodo arbitrale a mezzo del quale si liquidavano a favore degli indagati Corapi, Bruno e Ciano, le somme indicate negli stessi, così aiutandoli a procurarsi il profitto dei reati di truffa e ammissione fraudolenta al passivo, per i quali è in atto altro procedimento penale; [...] b) in concorso con i Sig.ri Storti, Cazzola e Menichetti, adottava, quale componente il Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Calcio Pro, il lodo arbitrale a mezzo del quale si liquidavano a favore degli indagati Mosciaro, De Franco e Vono le somme indicate negli stessi, così aiutandoli a procurarsi il profitto dei reati di truffa e ammissione fraudolenta al passivo, per i quali è in atto altro procedimento penale”;

- L'Avv. Fabio Menichetti, “membro del Collegio arbitrale della Lega Pro all'epoca dei fatti per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 5, del CGS (attualmente art. 1 bis, comma 1), perché a) in concorso con i Sig.ri Fanfani e Diani, adottava, quale componente il Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Calcio Pro, il lodo arbitrale a mezzo del quale si liquidavano a favore dell'indagato Bruno, la somma indicata nello stesso, così aiutandolo a procurarsi il profitto dei reati di truffa e ammissione fraudolenta al passivo, per i quali è in atto altro procedimento penale; [...] b) in concorso con i Sig.ri Storti e Diani, adottava, quale componente il Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Calcio Pro, il lodo arbitrale a mezzo del quale si liquidava a favore degli indagati Mosciaro e Vono, le somme indicate negli stessi, così aiutandoli a procurarsi il profitto dei reati di truffa e ammissione fraudolenta al passivo, per i quali è in atto altro procedimento penale”;

- L'Avv. Marco Storti, “membro del Collegio arbitrale della Lega Pro all'epoca dei fatti per la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, vigente all'epoca dei fatti (attualmente art. 1 bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 5, del CGS (attualmente art. 1 bis, comma 1), perché in concorso con i Sig.ri Diani, Cazzola e Menichetti, adottava, quale componente il Collegio Arbitrale istituito presso la Lega Calcio Pro, il lodo arbitrale a mezzo del quale si liquidavano a favore degli indagati Mosciaro, De Franco e Vono le somme indicate negli stessi, così aiutandoli a procurarsi il profitto dei reati di truffa e ammissione fraudolenta al passivo, per i quali è in atto altro procedimento penale”.

2 – La difesa dei deferiti

Si sono costituiti i deferiti prof. Avv. Paolo Fanfani, Avv. Marco Storti, Avv. Fabio Cazzola e Avv. Fabio Menichetti, depositando memorie.

I deferiti, in estrema sintesi, hanno eccepito, da un lato, il difetto di giurisdizione di Codesto Tribunale, in quanto i componenti del Collegio arbitrale per le controversie tra giocatori e Società della Lega Pro non sarebbero soggetti al vincolo di giustizia della F.I.G.C. e, da un altro lato, l'intervenuta prescrizione del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 32, n. 11 CGS.

Nel merito i deferiti hanno dedotto l'infondatezza delle contestazioni perché nell'ambito dei predetti lodi si sarebbero limitati a interpretare le disposizioni vigenti (interpretazione tra l'altro confermata in sede d'impugnazione) e, quindi, non sarebbe ad essi addebitabile alcun illecito, come del resto sarebbe stato accertato dal GIP del Tribunale di Firenze che, in sede di giudizio abbreviato, con sentenza del 27.7.2016, le cui motivazioni non sono state ancora pubblicate ha assolto con formula piena (*"perché il fatto non sussiste"*) tutti i deferiti.

3 - Motivazione

Preliminarmente vanno rigettate entrambe le eccezioni sollevate dalle difese dei deferiti.

Il primo comma dell'art. 30 dello Statuto Federale vigente all'epoca dei fatti contestati, dopo aver espressamente individuato categorie i tesserati e le Società affiliate, prevedeva che *"tutti i soggetti, organismi e loro componenti che svolgono attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l'Ordinamento Federale, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e ogni altra norma Federale e degli organismi internazionali a cui la FIGC è affiliata"*. Il secondo comma della richiamata disposizione chiariva altresì che tali soggetti, *"in ragione della loro appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo o dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento dalla FIGC [...] nelle materie comunque riconducibili allo svolgimento dell'attività Federale nonché nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico"*.

In senso analogo l'art. 1, comma 5, del CGS vigente all'epoca dei fatti, stabiliva che erano *"tenuti all'osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche [...] coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una Società o comunque rilevante per l'Ordinamento Federale"*.

Alla luce del chiaro tenore letterale delle prefate disposizioni alcun dubbio sussiste circa la soggezione dei deferiti alle norme federali e alla giurisdizione della giustizia Federale, poiché l'attività di componente del Collegio arbitrale della Lega Pro assume evidentemente rilievo nell'ambito dell'Ordinamento della FIGC.

In quanto appartenenti all'elenco dei componenti del Collegio arbitrale della Lega Pro quest'ultimi avevano un legame stabile con la Lega la cui attività e funzionamento è espressamente disciplinato dall'art. 9 dello Statuto, all'epoca vigente, che stabilisce la loro istituzione, l'organizzazione, le funzioni attribuite (organizzazione dell'attività agonistica mediante i campionati delle diverse categorie, la stipula degli accordi di lavoro e la predisposizione dei relativi contratti tipo).

Tra l'altro l'appartenenza della lega all'Ordinamento Federale sembra confermata dal comma 11 dell'art. 34 sempre dello Statuto all'epoca vigente in base alla quale *"il Presidente Federale può promuovere di fronte alla Corte di Giustizia Federale eccezione di legittimità o conflitto di attribuzione contro qualsiasi norma regolamentare, atto o fatto posto in essere da una delle Leghe, dall'AIA o da una delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche, per violazione del presente Statuto, dello Statuto o degli indirizzi del CONI o della legislazione vigente. La stessa potestà compete al Presidente di ciascuna lega e ai Presidenti dell'AIA e delle associazioni rappresentative delle Componenti tecniche contro norme, atti o fatti posti in essere da organi federali o da altra Lega o associazione"*.

Anche, le NOIF chiariscono all'art. 24, che *"le leghe operano secondo le disposizioni ed i principi direttivi stabiliti nelle presenti norme organizzative interne e ad essi confermano la rispettiva autonomia normativa ed organizzativa"*.

Ne consegue, dunque, che non è dubitale la sottoposizione dei componenti del Collegio arbitrale istituito presso la Lega pro alla giustizia Federale.

Ma vi è di più. Nel caso di specie sussiste altresì la giurisdizione di questo Tribunale, in quanto le condotte contestate concernono attività di diretta rilevanza sportiva e Federale.

L'art. 91, primo comma, delle NOIF prevede espressamente che *"l'inosservanza da parte della Società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari"*.

Il successivo art. 92 stabilisce che *"i tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe, nonché delle prescrizioni dettate dalla Società di appartenenza. I calciatori "professionisti" e gli allenatori sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizioni contenuta nei contratti individuali"*.

Parimenti infondata è l'eccezione di intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 32, comma 11, del Codice di Giustizia all'epoca vigente, in quanto la disposizione richiamata stabilisce esclusivamente il termine entro il quale concludere le indagini. Il mancato rispetto del predetto termine comporta l'inutilizzabilità degli atti, documenti e prove assunte successivamente, ma non determina la prescrizione.

Il deferimento appare tuttavia infondato nel merito in quanto i fatti contestati non sembrano configurare alcun illecito disciplinare, anche alla luce di quanto emerge dalla pubblicazione del dispositivo del Tribunale di Firenze del 27.7.2016 con il quale il Giudice per le indagini preliminari ha assolto i deferiti dai reati a loro ascritti perché il fatto non sussiste.

Alla luce della formula assolutoria, anche in ragione dell'assenza di ulteriori elementi indicati dalla Procura che ha fondato il proprio deferimento sugli atti acquisiti dalla Procura della Repubblica di Firenze, non si ravvedono motivi per discostarsi dalla valutazione del giudice ordinario.

Tra l'altro non si può fare a meno di evidenziare che la decisione di non sospendere i giudizi arbitrali, che, secondo la Procura, costituirebbe la condotta disciplinarmente illecita,

è stata ritenuta legittima dal Tribunale di Firenze che con sentenza del 3.10.2014 ha rigettato l'impugnazione dei predetti Lodi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare respinge il deferimento proposto e, per l'effetto, proscioglie i Sig.ri Prof. Avv. Paolo Fanfani, Avv. Marco Storti, Avv. Fabio Cazzola, Avv. Fabio Menichetti e Avv. Luigi Diani da ogni addebito.

Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Dott. Cesare Mastrocola

“”

Pubblicato in Roma il 14 Settembre 2016.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio